

ASSOCIAZIONE ITALIANA FORNITURISTI UFFICIO (A.I.F.U.)

CODICE ETICO

Premessa:

Gli Associati ad A.I.F.U. (di seguito anche i "Soci") riconoscono che il rispetto delle leggi italiane e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono sia un obbligo che un requisito essenziale per accrescere la reputazione ed il successo del settore delle forniture d'ufficio.

Il Codice Etico fornisce le linee guida etiche fondamentali ai Soci e testimonia lo sforzo di A.I.F.U. di garantire il riconoscimento e il rispetto da parte dei propri Soci non solo della legislazione vigente, ma anche dei principi di correttezza e buona pratica professionale. Il Codice Etico non intende sostituirsi alla legislazione italiana/europea o ad altri codici professionali, commerciali (inclusi i codici aziendali) che possono riguardare i Soci A.I.F.U.

Il presente documento ha lo scopo di fornire le linee guida relative agli standard minimi di comportamento a cui i Soci sono tenuti ad attenersi.

Il presente Codice Etico è parte integrante dello Statuto di A.I.F.U.

I PRINCIPI

A. ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI

I Soci A.I.F.U. si impegnano ad osservare le leggi vigenti sul territorio italiano e lo statuto associativo, così come ad agire secondo i principi di onestà, integrità, trasparenza e correttezza.

In particolare, i Soci A.I.F.U. si obbligano ad essere in regola con gli adempimenti previsti in Italia in materia previdenziale e fiscale.

Il libero mercato presuppone l'autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali.

I Soci A.I.F.U. credono fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il lavoro svolto.

I Soci condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza, si impegnano ad osservare le norme applicabili in materia e ad adottare tutte le opportune misure per evitare che gli incontri associativi possano diventare, anche involontariamente, l'occasione per comportamenti anticoncorrenziali.

In questa ottica, i Soci e i loro collaboratori non devono essere coinvolti sia personalmente sia tramite terzi in iniziative o contatti tra concorrenti (a titolo esemplificativo: discussioni sui prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc...), che possono costituire violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

Il comportamento dei Soci nel mercato e nei confronti dei concorrenti deve essere improntato alla massima correttezza; in particolare, i Soci non devono porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine dei concorrenti.

B. ETICA DEL LAVORO

I collaboratori interni ed esterni dei Soci, in quanto risorsa fondamentale per lo sviluppo delle aziende, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse tra la mansione svolta e i propri interessi personali di qualsivoglia natura.

I Soci faranno in modo che il presente Codice Etico sia portato a conoscenza e rispettato anche dai loro collaboratori esterni (agenti, rappresentanti, etc.).

I Soci dovranno contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori, aborrendo qualsiasi forma di discriminazione.

C. ETICA DELL'INFORMAZIONE

L'informazione deve essere divulgata nel rispetto della normativa vigente e della correttezza professionale.

D. LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO

Di seguito le linee guida di comportamento alle quali i Soci dovranno attenersi:

- I Soci si impegnano ad agire nel mercato e nei confronti dei concorrenti con la massima correttezza; in particolare, si impegnano a non porre in essere comportamenti vessatori nei confronti dei concorrenti tali da provocare danno di natura economica e di immagine;
- I Soci dovranno condurre i propri affari nel rispetto della legislazione vigente in Italia e in particolare della normativa in materia di concorrenza e di appalti di fornitura;
- I Soci devono attenersi alla normativa vigente in Italia nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (cfr. D.Lgs 231/ 2001) ed ispirare le proprie azioni ai principi di trasparenza e correttezza.

In particolare, nel corso di una trattativa di affari con la Pubblica Amministrazione, non dovranno essere intraprese le seguenti azioni:

- Proporre opportunità commerciali o di qualsivoglia natura che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione;
 - offrire omaggi che non siano di modico valore;
 - richiedere informazioni riservate.
- I Soci, nell'attuare i propri programmi, faranno il possibile per contribuire allo sviluppo economico, sociale e civile della comunità all'interno della quale l'impresa è insediata.

E. L'IMPEGNO DEI SOCI

In quanto parte integrante dello Statuto A.I.F.U., il presente Codice Etico deve essere rispettato dai Soci, che dovranno altresì promuoverne i principi presso i propri collaboratori interni ed esterni.

Con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano, pertanto, a rispettare e promuovere i principi e le regole stabilite nel Codice stesso.

I Soci si impegnano a rispettare e a far rispettare dalle loro case madri e loro agenti e distributori il presente Codice e ad inserire nei contratti stipulati con i propri rivenditori clausole di rispetto dei principi del Codice Etico A.I.F.U.

F. LA PROCEDURA

Art. 1 ORGANI DI CONTROLLO DEL CODICE ETICO

La Commissione di Controllo e il Giuri sono gli organi deputati al controllo del rispetto del presente Codice Etico ed alle procedure di attuazione dello stesso.

Art. 2 COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo è composta da cinque membri effettivi e da tre membri supplenti nominati dall'Assemblea di A.I.F.U, su proposta del Consiglio Direttivo
La Commissione di Controllo nomina al suo interno un Presidente.

I membri della Commissione di Controllo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

La Commissione di Controllo ha sede presso A.I.F.U.

Art. 3 RUOLO E POTERI DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo:

1. istruisce i casi inerenti alla presunta violazione del Codice Etico segnalati da qualsiasi Socio;
2. sottopone al Giuri i casi per i quali siano risultate fondate le presunte violazioni del presente Codice Etico;
3. svolge, in relazione agli accertamenti che risultino necessari a seconda dei casi, una funzione di indagine e controllo anche mediante il ricorso ad una società di auditing esterna di volta in volta incaricata;
4. può adottare ogni provvedimento finalizzato alla salvaguardia della riservatezza del suo operato;
5. qualora ritenuto necessario o opportuno, (i) richiede ulteriori informazioni e/o chiarimenti al Socio interessato mediante comunicazione riservata, e/o (ii) procede all'audizione del Socio interessato, nel rispetto dei diritti di difesa di quest'ultimo e del principio del contraddittorio;
6. trasmette, su richiesta del Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea, relazioni sull'attività svolta.

Art. 4 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO

La Commissione di Controllo viene convocata dal Presidente della Commissione di Controllo (i) quando ne ravvisi l'opportunità, ovvero (ii) in qualsiasi momento, su richiesta congiunta di almeno due membri della Commissione di Controllo.

La Commissione di Controllo è convocata dal Presidente, mediante comunicazione scritta, che potrà essere inviata anche per via telematica, agli altri componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione.

La Commissione di Controllo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto della maggioranza dei membri presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 5 GIURI'

Il Giurì è composto dal Presidente e due membri nominati dall'Assemblea, scelti (i) uno tra i rappresentanti dei Soci (o tra persone di particolare merito al di fuori di A.I.F.U.) e (ii) due tra esperti in materie giuridiche.

Tutti i membri esterni del Giurì devono dichiarare e garantire espressamente, al momento dell'accettazione dell'incarico, di non avere e di non costituire – per tutta la durata dell'incarico - alcun interesse in comune e/o rapporto professionale con alcuno dei Soci.

I membri del Giurì durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Art. 6 SEGRETERIA

La segreteria di A.I.F.U. svolge anche l'attività di segreteria del Giurì.

Gli uffici di segreteria hanno sede presso A.I.F.U.

Art. 7 RIUNIONI DEL GIURI'

Il Giurì si riunisce qualora se ne riscontri la necessità, su convocazione del suo Presidente da comunicarsi mediante comunicazione scritta, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima della riunione, salvi i casi di particolare urgenza in cui tale termine potrà non essere osservato.

Le riunioni del Giurì non sono pubbliche. In ciascuna riunione, funge da segretario un membro del Giurì.

Il Giurì è validamente costituito con la presenza di tutti i membri e delibera con il voto della maggioranza dei membri.

Art. 8 PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIURI'

Ricevute le informazioni, la documentazione e gli esiti dell'istruttoria effettuata dalla Commissione di Controllo, il Presidente del Giurì provvede alla comunicazione dell'avvio del procedimento al Socio interessato, assegnando allo stesso un termine di almeno quindici giorni per il deposito di eventuali deduzioni e memorie, estrazione di copia dei documenti raccolti dalla Commissione di Controllo ed eventuale produzione di documenti nuovi. Il Socio viene convocato davanti al Giurì per la discussione, che si svolge in forma orale, alla quale parteciperà altresì un rappresentante della Commissione di Controllo appositamente delegato.

All'esito della discussione orale, il Giurì:

- (i) formula la propria proposta di decisione, qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita; oppure
- (ii) fissa la data di una nuova discussione qualora ritenga necessario acquisire – per il tramite della Commissione di Controllo - ulteriori informazioni e/o documenti.

In qualsiasi fase del procedimento il Giurì può sottoporre quesiti e richiedere pareri alla Commissione di Controllo.

Davanti al Giurì il Socio interessato può farsi assistere dai propri legali.

Art. 9 DECISIONE DEL GIURI'

Il Giurì, entro dieci giorni dalla data dell'ultima discussione, pronuncia la propria decisione, il cui dispositivo viene immediatamente comunicato al Presidente di A.I.F.U. e alle parti interessate.

Entro i successivi dieci giorni il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria, che provvede ad inviarne copia alle parti interessate.

Le decisioni del Giuri sono definitive.

Art. 10 CONTENUTO DELLA DECISIONE

Il Giuri, in caso di comprovata violazione del presente Codice Etico, può applicare ai Soci le seguenti sanzioni:

1. censura scritta;
2. sospensione del diritto del Socio a partecipare all'Assemblea di A.I.F.U.;
3. decadenza dei rappresentanti dei Soci dalle eventuali cariche direttive dagli stessi ricoperte in A.I.F.U.;
4. sospensione dall'elettorato sia attivo che passivo;
5. espulsione da A.I.F.U.

Oltre alle predette sanzioni di natura disciplinare, il Giuri potrà disporre l'applicazione anche di sanzioni di natura pecuniaria, la cui entità verrà graduata sulla base della gravità della violazione accertata.

Il Giuri potrà inoltre pubblicizzare le proprie decisioni, con i mezzi che riterrà di volta in volta più opportuni, qualora riscontri che i comportamenti messi in atto in violazione dei principi deontologici contenuti nel presente Codice Etico pregiudichino l'onorabilità di A.I.F.U.

Art. 11 ESECUZIONE DELLA DECISIONE

A seguito del deposito della decisione del Giuri, il Presidente di A.I.F.U. provvede a curarne l'esecuzione.

Tutte le spese del procedimento anticipate e/o sostenute da A.I.F.U. sono poste a carico del Socio interessato con la decisione di irrogazione della sanzione.